

STATUTO FONDAMENTALE

DELLA

SOCIETÀ PIROTECNICA ITALIANA

RESIDENTE IN BOLOGNA

BOLOGNA

Società Tipografica dei Compositori

1871.

RAGIONE STORICA



La Pirotecnicia arte dilettevole ed utile ebbe fin dal suo sorgere i suoi cultori ed amatori anche in Bologna e diè luogo ad una pia unione detta di Santa Barbara avuta da antico qual Patrona della professione della Pirotecnicia, nel volgere del XVII al XVIII secolo e ad essa unione parteciparono i pirotecnici bolognesi e tutti gli amatori di tale arte per oltre un secolo e mezzo.

Oggi pertanto molti pirotecnici ed amatori costituiti in una nuova Società fino dal 1864 la determinarono col presente Statuto approvato in generale adunanza dai Soci.



STATUTO

Titolo I.

NOME SEDE, RAPPRESENTANZA, SCOPO E MEZZI DELLA SOCIETÀ

Art. 1.° La Società è costituita sotto il nome di Società Pirotecnica Italiana residente in Bologna.

Art. 2.° La Società è rappresentata da una Commissione Direttiva che trae dal proprio seno, composta di undici membri eletti annualmente in Assemblée Generale dei Soci.

Art. 3.° È proposito di questa Associazione l'esercitare, promuovere ed incoraggiare l'arte Pirotecnica, dando opera solerte per sempre più migliorarla e perfezionarla.

Art. 4.° È pure intendimento di questa Società, la fondazione di un *Laboratorio Pirotecnico* per uso proprio, mediante il quale potere più efficacemente cooperare e giovare alla Pirotecnicia.

Art. 5.° La Società dà ogni anno nel mese di agosto un esperimento, in conformità della propria istituzione mediante uno spettacolo pubblico di fuochi d'artificio, intendendo con ciò di celebrare il glorioso fatto nazionale compiuto in questa città: **La cacciata dello straniero dalle mura di Bologna l'8 agosto 1848.** Questo esperimento è fissato per il primo giorno festivo susseguente all'ottavo di agosto, purchè questo non sia festivo e si pubblicherà un programma relativo specificando i vari fuochi, e quelli offerti in dono saranno uniti al nome del rispettivo offerente, purchè non ami star incognito.

Art. 6.° Verificandosi un importante avvenimento Cittadino o Nazionale, la Società concorrerà alla pubblica festa con uno *Spettacolo di fuochi di*

gioja sempre che l'Assemblea Generale dei Soci appositamente convocata, deliberi di prendervi parte.

Art. 7.° La Società retribuisce o di *menzione onorevole* nei giornali cittadini o di *premio in danaro* ancora a seconda dei casi e dei mezzi che possiede, accompagnata da diploma, quel Socio che, o per lavoro d'arte dato in esperimento allo spettacolo annuale d'agosto, o per prestazioni d'invenzioni, modificazioni intese sempre al perfezionamento della Pirotecnia nè sarà giudicato meritevole dalla Commissione Direttiva.

Art. 8.° Egualemente sarà onorato e distinto quel Socio, che con offerta od altro, abbia contribuito in modo singolare al migliore incremento dell'Istituzione.

Art. 9.° La Società ritrae i mezzi alla sua esistenza:

1.° dai contributi che ogni Socio è tenuto di pagare, sia all'atto d'iscrizione, che annualmente in rate bimestrali.

2.° dalle prestazioni gratuite da parte dei Soci membri, sia dell'opera d'amministrazione e d'arte, sia da offerte volontarie.

Titolo II.

DEI SOCI, AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI MEDESIMI, LORO DIRITTI E DOVERI.

Art. 10.° La Società si compone di Soci *Benemeriti, Ordinari e Corrispondenti*, i quali tutti assumono l'obbligo di uniformarsi allo Statuto della Società; e di cooperare secondo le proprie forze all'esecuzione delle deliberazioni Sociali.

Art. 11.° Possono far parte della Società tutti i cittadini d'ambo i sessi, d'ogni età, professione e condizione purchè onesti, e godano dei diritti civili.

Art. 12.° L'ammissione dei Soci benemeriti ed ordinari ha luogo per deliberazione della Commissione Direttiva dietro proposta di un membro della Società; salvo l'appello all'adunanza generale dei Soci in caso di reiezione della proposta.

Art. 13.° A Soci corrispondenti sono nominati dalla Commissione Direttiva individui residenti fuori di Stato i quali hanno l'incarico di tenere in corrente la Società dei perfezionamenti, e delle nuove invenzioni relative all'arte pirotecnica, non che di tutto ciò che interessar potesse la Società.

Art. 14.° I Soci Benemeriti si obbligano a pagare la tassa di centesimi 50 all'atto dell'iscrizione, ed una quota mensile non minore di centesimi 50. I Soci ordinari oltre la tassa d'iscrizione di centesimi 50 si obbligano a contribuire la tassa in ragione di centesimi 20 mensili.

Art. 15.° Le corrisposte di cui al precedente articolo saranno pagate bimestralmente, con questo però che resta in facoltà del Socio il soddisfare la corrisposta anche semestralmente od annualmente; in tali casi il pagamento dovrà sempre essere anticipato.

Art. 16.° I Soci Corrispondenti sono esenti da ogni tassa.

Art. 17.° Può la Commissione Direttiva o l'Assemblea Generale dei Soci promuovere offerte fra i Soci sia, di *lavoro eseguito, d'opera d'arte, di attrezzi e materiali d'ogni specie*, non che di *danaro* e rimangon libere ed affidate al buon volere, e al potere dei singoli Soci, cui spetta implicitamente il debito di concorrere al miglioramento della Società e al conseguimento dei fini che essa si propone; le offerte suddette in lavoro, o in danaro, o altro, tanto se promosse dalla Commissione o Assemblea, quanto se fossero spontaneamente fatte da Soci, o altri saranno accettate dalla Società e gli offerenti verranno dichiarati benemeriti.

Art. 18.° Le offerte speciali di qualsiasi natura vanno sempre presentate dall'offerente alla Commissione Direttiva la quale se trattasi d'invenzione o perfezionamento della Pirotecnia si procurerà tutte quelle informazioni necessarie per la Relazione, che ne deve essere fatta pubblicamente non che pel Rescritto che all'offerente verrà rilasciato.

Art. 19.° Ogni Socio ha diritto di proposta e di voto nelle adunanze generali. I soli Soci dimoranti in Bologna sono eleggibili alle cariche della Società come in appresso.

Art. 20.° Allorchè per parte della Società avranno luogo esperimenti pubblici di fuochi d'artificio ogni socio ha diritto a tre biglietti ai posti riservati. Ne resta però escluso ogni qualvolta sia constatato essere egli in arretrato di pagamento della corrisposta.

Art. 21.° L'iscrizione alla Società è obbligatoria per un anno. È in facoltà del Socio di ritirarsi dalla Società dandone però avviso per *iscritto sei mesi prima* della scadenza dell'anno sociale, alla Commissione Direttiva, in difetto di che rimane sempre vincolato per un ulteriore anno. I soli casi di morte o di partenza dallo Stato fanno cessare nel Socio tale obbligo verso la Società.

Art. 22.° Il Socio che si rende moroso del contributo per tre bimestri consecutivi, riusciti inutili due inviti della Commissione direttiva, sarà considerato come rinunciante, salvo i diritti alla Società di valersi dei mezzi che crederà opportuni per essere rimborsata del suo avere.

Art. 23.° Le rinuncie espresse o tacite di cui agli articoli 21 e 22 precedenti saranno dalla Commissione Direttiva notificate nell'adunanza generale dei Soci.

Art. 24.° Sarà dimesso dalla Società con deliberazione presa in adunanza generale, dietro voto motivato dalla Commissione Direttiva, quel Socio che fosse chiarito colpevole di atti eseguiti a pregiudizio della Società Pirotecnica, come pure verrà dimesso chi perde i diritti civili.

Art. 25.° Il Socio sia rinunciante che dimesso perde qualunque diritto di partecipazione al fondo Sociale.

Titolo III.

DELLA COMMISSIONE DIRETTIVA E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ.

Art. 26.° Il potere supremo della Società Pirotecnica Italiana, risiede nell'universalità de' suoi membri, e viene esercitato dai medesimi regolarmente convenuti in Assemblea Generale.

Art. 27.° La Commissione Direttiva viene eletta in Assemblea Generale dei Soci a schede segrete ed a maggioranza di voti. Essa è composta di undici membri, sei dei quali possibilmente debbono essere *tecnici esercenti*, cioè o dilettanti di Pirotecna chimica, pittura o meccanica. I membri di tale Commissione durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 28.° Nel caso che taluno degli eletti non accetti l'incarico, o lo rinunci nel corso dell'anno viene surrogato da quello che successivamente ottenne maggior numero di voti, nell'Assemblea Generale.

Art. 29.° La Commissione Direttiva elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice-presidente, un segretario contabile, un tesoriere, ed un economo: salva l'uguaglianza di autorità fra tutti i membri della Commissione.

Art. 30.° La Commissione Direttiva rappresenta la Società, procura la esecuzione dello Statuto, delle deliberazioni sociali, tiene la corrispondenza curando la regolarità degli atti, ha in consegna tutti gli effetti appartenenti alla Società, amministra il fondo sociale, provvede alle riscossioni, ai pagamenti alla compilazione del consuntivo, convoca la Società alle adunanze generali e le presiede, propone l'investimento degli avanzi; e dà opera, in quei modi che avviserà più efficaci ed opportuni ad accrescere e migliorare la situazione morale ed economica della Società.

Art. 31.° Nell'adunanza ordinaria del mese di febbraio d'ogni anno la Commissione presenterà il Conto consuntivo insieme ad una Relazione particolareggiata sulla situazione morale economica della Società; e sui risultati ottenutisi in conformità dei principii istitutivi. Il consuntivo dopo essere stato in precedenza ostensibile per sette giorni a qualunque Socio che ne faccia domanda sarà discusso e votato dall'Assemblea generale dei Soci.

Titolo IV.

DELLE ADUNANZE GENERALI.

Art. 32.° Le adunanze generali, a cura della Commissione Direttiva, debbono sempre essere notificate ai Soci sette giorni prima che abbiano luogo, mediante avviso, affisso per la Città, e da inserirsi possibilmente sui giornali locali.

In detto avviso dovranno essere indicati gli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 33.° Le Adunanze generali sono distinte in *ordinarie* e *straordinarie*. Le ordinarie sono tenute l'una nel mese di febbraio per la discussione

ed approvazione del consuntivo e per la nomina della Commissione Direttiva, l'altra nel mese di aprile per deliberare sui mezzi e sui modi d'attuare lo spettacolo annuale di esperimento. Le adunanze straordinarie sono tenute qualunque volta la Commissione Direttiva lo crede opportuno, e quando ne venga fatta motivata domanda, firmata almeno da venti Soci.

Art. 34.° Tutte le adunanze generali sono presiedute dal Presidente o da chi per Lui della Commissione Direttiva.

Art. 35.° Alle adunanze generali prendono parte tutti i Soci: è richiesto per la validità l'intervento di un quinto dei Soci per l'adunanza generale di febbraio. Occorrendo una seconda convocazione, la quale sarà otto giorni dopo la prima, le deliberazioni di tale seconda adunanza sono legali qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Per le altre adunanze si delibererà col numero dei presenti.

Art. 36.° Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti, e saranno fedelmente riferite nel processo verbale di ciascuna adunanza.

Art. 37.° Le votazioni si fanno per scrutinio segreto, per appello nominale, o peralzata e seduta. La votazione a scrutinio segreto ha luogo nelle quistioni personali, e nei casi di maggiore importanza. La votazione per appello nominale ha luogo quando dieci Soci ne facciano dimanda.

Titolo V.

DEGLI SPETTACOLI.

Art. 33.° Lo spettacolo annuale detto di *Esperimento e Festa Patria* non che qualunque altro dato dalla Società, viene eseguito in presenza della Società che vi assiste locata in posti distinti, appositamente apprestati per cura della Commissione Direttiva.

Art. 39.° Sarà cura della Commissione Direttiva di distribuire a ciascun Socio tre biglietti ai posti distinti per ogni spettacolo dato dalla Società, salvo l'eccezione di cui all'art. 20.

Art. 40.° Allorchè avranno luogo Spettacoli per parte della Società è facoltizzata la Commissione di aggregarsi altri Soci per sorvegliare il buon andamento degli Spettacoli stessi e per tutto ciò che ad essi si riferisce.

Titolo VI.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 41.° L'anno amministrativo sociale comincia col 1° di gennaio, e termina coll'ultimo giorno di dicembre.

Art. 42.° Un apposito regolamento interno fisserà tutte le basi dell'Amministrazione sociale non contemplate nel presente Statuto.

Art. 43.° La Società non potrà essere sciolta che colla espressa adesione di due terzi dei Soci. Nel caso che ad una prima chiamata non si radunasse questo numero, la Commissione Direttiva convocherà ad una nuova

adunanza, che sarà legale qualunque sia il numero dei presenti, ed in questo caso la Società potrà essere disciolta col voto di due terzi almeno degli intervenuti.

Art. 44.° In caso di scioglimento della Società, anche per ragioni indipendenti dalla volontà dei Soci, tanto l'attivo quanto il passivo della Società, verrà ripartito egualmente fra quei Soci benemeriti ed ordinari che si trovano iscritti all'atto dello scioglimento.

Art. 45.° Avverandosi il caso dello scioglimento della Società l'Archivio Sociale sarà depositato e consegnato nell'Archivio notarile di Bologna.

Art. 46.° Le proposte di modificazioni al presente Statuto dovranno essere sottoscritte da dieci Soci almeno, presentate alla Commissione Direttiva la quale ne darà lettura in una adunanza generale, saranno discusse in altra adunanza in cui approvate a maggioranza di voti saranno poste in atto.

Titolo VII.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 47.° Il presente Statuto è sottoposto alla sanzione governativa. Ottenutone quindi l'approvazione, viene immediatamente posto in vigore e stampato, distribuendone una copia a ciascun Socio.

La Commissione

AGLEBERT AUGUSTO

FRANZONI dott. FRANCESCO

TARTARINI ALESSANDRO

FABBI prof. GIUSEPPE

MANSERVISI SALESIO.

Approvato nell'Assemblea Generale dei Soci delli 23 marzo 1871.

Il Presidente dell'Assemblea

A. AGLEBERT.

Il Segretario

FRANZONI dott. FRANCESCO.

Bologna li 9 maggio 1871.

L. S.

Visto

Il Prefetto

Bardesono.